

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

ANNO 2020

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In riferimento alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società non ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, e tuttavia riferisce con la presente in ordine all'attività di monitoraggio e controllo ex post.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno, inoltre, essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: si fa presente che trattasi di una società consortile a responsabilità limitata e che il valore della produzione è rappresentato dai proventi per la copertura dei costi e da quelli derivanti dal rimborso del costo del personale per il loro distacco in quanto è una società consortile a ribaltamento costi. Pertanto gli indicatori economici non assumono alcuna rilevanza ai fini dell'analisi di bilancio finalizzata alla verifica della capacità aziendale di generare un reddito capace di coprire i costi aziendali e di remunerare il capitale investito.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo si impegna a redigere con cadenza almeno annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non

si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, se nominato, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

L'organo amministrativo non ha ancora predisposto il programma di valutazione del rischio ma si è proceduto, ugualmente, all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società viene costituita il 09.12.2013 per la regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'amministrazione dei programmi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti come previsto dall'art.8 della Legge Regionale n.9 del 08/04/2010 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti con le modalità previste dall'art.15 della L.R. n.9/2010.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente:

SOCIO	QUOTA SOCIALE	TIPO DIRITTO
Comune di Agrigento	€ 1.703,35	proprietà
Comune di Licata	€ 1.124,98	proprietà
Comune di Canicattì	€ 1.010,27	proprietà

Comune di Favara	€ 974,57	proprietà
Comune di Palma Montechiaro	€ 693,98	proprietà
Provincia Reg.le di Agrigento	€ 500,00	proprietà
Comune di Porto Empedocle	€ 496,86	proprietà
Comune di Raffadali	€ 372,02	proprietà
Comune di Ravanusa	€ 367,04	proprietà
Comune di Campobello di Licata	€ 297,29	proprietà
Comune di Aragona	€ 277,08	proprietà
Comune di Racalmuto	€ 257,97	proprietà
Comune di Casteltermini	€ 244,30	proprietà
Comune di Naro	€ 237,33	proprietà
Comune di San Giovanni G.	€ 234,86	proprietà
Comune di Cammarata	€ 185,75	proprietà
Comune di Lampedusa e Linosa	€ 181,32	proprietà
Comune di Grotte	€ 170,15	proprietà
Comune di Siculiana	€ 132,04	proprietà
Comune di Realmonte	€ 131,92	proprietà
Comune di Castrofilippo	€ 87,33	proprietà
Comune di Santa Elisabetta	€ 79,70	proprietà
Comune di Montallegro	€ 73,60	proprietà
Comune di Camastra	€ 59,76	proprietà
Comune di Sant'Angelo Muxaro	€ 43,52	proprietà
Comune di Joppolo Giancaxio	€ 35,78	proprietà
Comune di Comitini	€ 27,23	proprietà

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un C.d.A., nominato con delibera assembleare in data 18.05.2020 e rimarrà in carica tre anni.

NOMINATIVO	C.F.	CARICA	DATA NOMINA
Pendolino Giuseppe	PNDGPP64H23A351A	Presidente CdA	16/07/2021
Carmina Gaetano	CRMGTN77A21B602R	Vice Presidente/ Consigliere	18/05/2020
Bonanno Giordana	BNNGDN96L42A089Z	Consigliere	18/05/2020

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo, a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Dott. Castellana Giuseppe e con la nomina a Presidente del C.S. del sindaco effettivo Dott. Castiglione Marco e della Dott.ssa Fiaccabrino Alessandra, nomine avvenute il 07.10.2020, con durata triennale dal 27.02.2019, è così composto:

NOMINATIVO	C.F.	CARICA	DATA NOMINA
Castiglione Marco	CSTMRC76T01E573X	Presidente	07/10/2020
Butticè Giorgio	BTTGRG87B08G273T	Sindaco effettivo	27/02/2019
Fiaccabrino Alessandra	FCCLSN83C67A089G	Sindaco effettivo	07/10/2020

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:

QUALIFICA	N.	GG. LAVORATIVE
Dirigenti	1	312
Quadri	7	1.794
Impiegati	48	13.292
Operai generici	154	30.232

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e a quello precedente;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

Tale analisi viene condotta considerando un arco di tempo storico (biennale) significativo, tenendo conto che l'attività, di fatto, è iniziata nel corso del 2017, sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati:

	Anno corrente n	Anno n-1
Stato Patrimoniale		
Margini		
Margine di tesoreria	1.696.057	1.429.221
Margine di struttura	- 75.970	- 34.664
Margine di disponibilità (CCN)	1.696.057	1.429.221
Indici		
Indice di liquidità	1,36	1,26
Indice di disponibilità	0	0
Indice di copertura delle immobilizzazioni	8,60	4,47
Indipendenza finanziaria	0,00	0,00
Leverage	691	658
Conto economico		
Margini		
Margine operativo lordo (MOL)	- 6.976.722	-10.416.106

Risultato operativo (EBIT)	- 7.335.005	- 10.771.669
Indici		
Return on Equity (ROE)	NON SIGNIFICATIVO	NON SIGNIFICATIVO
Return on Investment (ROI)	NON SIGNIFICATIVO	NON SIGNIFICATIVO
Return on sales (ROS)	NON SIGNIFICATIVO	NON SIGNIFICATIVO
Altri indici e indicatori		
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	Non significativo	Per mancanza dei ricavi di vendita
Rapporto oneri finanziari su MOL	NON SIGNIFICATIVO	PER MANCANZA DEI RICAVI DI VENDITA

Gli indicatori economici non assumono rilevanza in seno all'analisi della società in quando trattasi di società consortile a ribaltamento costi con la finalità di chiudere il bilancio con reddito d'esercizio pari a zero. Infatti il valore della produzione è rappresentato dalla Voce A5 (altri proventi e ricavi).

6.1.2. Valutazione dei risultati.

La società presenta un capitale sociale che non riesce a coprire le immobilizzazioni nette ma essendo gli investimenti in immobilizzazioni poco considerevoli, l'indicatore del margine di struttura è poco significativo. Identiche considerazioni valgono per l'indice di copertura delle immobilizzazioni.

Dal punto di vista finanziario sia il margine di tesoreria/di disponibilità rileva le difficoltà della società ad incassare i crediti nei confronti di alcuni Comuni/Soci (Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, ecc.). Tale ritardo negli incassi ha determinato i mancati pagamenti delle ritenute fiscali e previdenziali e del pagamento delle imposte che a sua volta determineranno sanzioni e interessi per ritardati versamenti. A fronte di ciò la società ha, già, istituito il fondo oneri e rischi per le sanzioni e gli interessi maturanti. Inoltre, la Società ha attivato le procedure per il recupero dei crediti. Nonostante i numerosi solleciti effettuati nei confronti dei Comuni Soci morosi, salvo qualche piccola eccezione, la situazione finanziaria evidenzia criticità non indifferenti. Pertanto, la SRR si è attivata, ai sensi delle Ordinanze presidenziali emanate nel corso dell'anno per richiedere al Presidente della Regione, all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e al Dirigente Generale Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, in deroga ai termini e alle procedure di diffida nei confronti degli Enti Locali inadempienti, la nomina di Commissari ad Acta, ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale n.7/2011, per l'intervento sostitutivo per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei Comuni Soci morosi. Nonostante ciò l'attività e le azioni poste in essere dai citati Commissari ad acta, perdurando ancora il debito da parte di alcuni Comuni, ha proceduto su espresso mandato da parte dell'Assemblea Soci, puntualmente e costantemente informata sulla grave crisi di liquidità della Società, a presentare i decreti ingiuntivi nei confronti dei Comuni soci morosi per il recupero delle spettanze di compartecipazione societaria. Della situazione di illiquidità in cui versa la Società che continua a perpetrarsi e ad aggravarsi nel tempo per i ritardati e/o mancati pagamenti da parte dei Soci, è stato investito, più volte, anche il Prefetto di Agrigento al fine di trovare una soluzione condivisa per poter garantire il regolare svolgimento dell'attività e dei servizi di igiene della Società di regolamentazione.

A una tale situazione di difficoltà finanziaria si sono sommate, nel corso del 2021, le cause di lavoro intentate da diversi dipendenti ex DEDALO per il riconoscimento del c.d. "superminimo". Tale rivendicazione origina dal fatto che tali somme erano già state riconosciute ai lavoratori in questione dalla Società d'ambito di provenienza (Dedalo ambiente). Al momento dell'assunzione degli stessi da parte

della SRR, a questi lavoratori, contrariamente a quelli provenienti dalla G.E.S.A. AG 2 S.p.A., è stato riconosciuto il trattamento percepito nell'ultima busta paga erogata dalla Dedalo, prima del passaggio alla SRR (31 marzo 2017). I contenziosi intentati hanno visto, in primo grado, la Vs. società soccombere con la conseguenza che la SRR,

dovrà riconoscere ai ricorrenti il trattamento economico del c.d. superminimo con decorrenza dall'1.04.2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, oltre le spese processuali, ecc.

L'Organo Amministrativo, su mandato dell'Assemblea dei Soci, ha cercato di addivenire ad una transazione, ma il tentativo è stato vano.

Inoltre, si è a conoscenza che, anche altri lavoratori dipendenti ex DEDALO, stanno per iniziare un contenzioso, sempre sulla stessa materia del contendere.

Se dai contenziosi in atto e da quelli che si apprestano ad iniziare gli altri, la società dovesse risultare, ancora una volta, soccombente, gli effetti finanziari ed economici sarebbero devastanti e comprometterebbero seriamente la continuità aziendale.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale, insolvenza e continuità sia possibile se non si riescono ad incassare, con una certa regolarità, i crediti vantati nei confronti dei Comuni/Soci.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) In base al co. 4:*
- e) “Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.*

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha/non ha adottato - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - regolamento acquisti in economia (allegato al Regolamento di cui al precedente) - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza legale - DPIA	Riferimento al Codice degli appalti e alle relative linee guida n.4 In corso di adozione Regolamento approvato dal CdA il 07.03.2018, modificato il 15.11.2018 e il 08.02.2019. Adottato Albo dei legali Non adottato
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società ha implementato - una struttura di <i>internal audit</i>	Non adottato
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	Non adottato La società ha adottato il Codice di comportamento dipendenti - Delibera CdA 08.02.2019 Adottato nel rispetto dei termini di legge 30 gennaio 2020
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società non ha adottato	
	Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato	Adottato	Delibera del CdA del 22.08.2018

Agrigento, 29 settembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Pendolino Giuseppe Presidente CdA



Carmina Gaetano Vice Pres. CdA



Bonanno Giordana Consigliere



